

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Maggio 2019

Santa Lucia di Piave, li 13 Maggio 2019

Oggetto: : Le novità del "Decreto Crescita"

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.4.2019, n. 100, il DL n. 34/2019, c.d. "*Decreto Crescita*", in vigore dall'**1.5.2019**, contenente una serie di novità a carattere fiscale, di seguito esaminate.

MAXI AMMORTAMENTO

È reintrodotta il c.d. "maxi ammortamento", ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing. Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo **non è applicabile** sulla parte di investimenti complessivi **superiori a € 2,5 milioni**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata**, TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**. Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

È confermata l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il "maxi ammortamento":

- **non spetta** per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
 - **fabbricati e costruzioni**;
 - **specifici beni ricompresi nei gruppi V** (per le industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e **XVIII** (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- **è irrilevante ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ora ISA.**

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

TASSA AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta.

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota **IRES ridotta** al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**, così determinata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
dal 2022	20,5%

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli **utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

- l'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

Si rammenta che l'abrogazione del citato art. 6 disposta dalla Finanziaria 2019, per effetto di quanto previsto dal DL n. 135/2018, Decreto c.d. "Semplificazioni" è **subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi** che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

È previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

Anno	Aliquota
2019	50%
2020	60%
2021	60%
dal 2022	70%

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È applicabile, fino al 31.12.2021, l'**imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

In mancanza delle suddette condizioni sono applicabili le imposta di registro / ipotecaria nella misura ordinaria, la sanzione pari al 30% delle stesse e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

SISMA BONUS

Con la modifica dell'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1, 2 e 3** (in precedenza limitata alla sola zona 1);
- mediante **demolizione e ricostruzione** di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;

spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- **a 1 classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
- **a 2 classi di rischio inferiori** (detrazione dell'85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

Con l'aggiunta del **comma 3.1** all'art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del **comma 1-octies** all'art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, **in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse**, può **optare per un contributo di pari importo**:

- **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi **sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- **rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È prevista l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall'agevolazione c.d. "Sabatini - ter", è **esteso anche alle micro / piccole**

/ medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- **5%**, per le micro / piccole imprese;
- **3,575%**, per le medie imprese.

È demandato al MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE

Con l'introduzione del **nuovo art. 7-ter** al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l'obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle transazioni effettuate durante l'anno *"individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati"*.

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

I migliori saluti.